

L' ESARCATO PER I FEDELI ORIENTALI:  
PROTOTIPO DELLA VERSATILITÀ  
DEI MODELLI  
DI ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA.  
IPOTESI APPLICATIVE  
E NATURA DELLA GIURISDIZIONE  
THE EXARCHATE FOR THE EASTERN FAITHFUL:  
PROTOTYPE OF THE VERSATILITY  
OF MODELS OF ECCLESIASTICAL ORGANIZATION.  
APPLICATIVE CASES AND NATURE  
OF THE JURISDICTION

FEDERICO MARTI

**RIASSUNTO** · Il presente contributo si pone l'obiettivo di indagare le potenzialità dell'esarcato quale peculiare e versatile modello di organizzazione ecclesiastica tipicamente orientale. Muovendo dalle origini di questo istituto che, diversamente da quanto il nome porterebbe a ritenere, sono piuttosto recenti, se ne analizzerà lo sviluppo e l'attuale utilizzo da parte della Sede Apostolica.

**PAROLE CHIAVE** · esarcato, giurisdizione ecclesiastica, *ecclesia sui iuris*, ordinariato.

**SOMMARIO**: 1. Introduzione. – 2. L'esarcato: tipologie normative e ipotesi applicative. – 2.1. Esarcato parte di una Chiesa cattolica orientale di livello maggiore. – 2.2. Esarcato *non parte* di una Chiesa cattolica orientale di livello maggiore. – 3. La potestà dell'esarca, sistematica generale e problematiche di classificazione. – 4. La

**ABSTRACT** · This contribution aims to investigate the potential of the exarchate as a peculiar and versatile model of typically Eastern ecclesiastical organisation. Building on the origins of this institution, which as opposed to what its name would lead one to believe, are rather recent, its development and current use by the Apostolic See will be analysed.

**KEYWORDS** · Exarchate, Ecclesiastical Jurisdiction, *ecclesia sui iuris*, Ordinariate.

fmarti@pusc.it, Professore incaricato, Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia.

Contributo sottoposto a doppia revisione anonima (*Double-Blind Peer-Review*).

ricomparsa del *nomen iuris* esarcato nella prassi canonica tra la prima codificazione latina e la prima codificazione orientale; sua rilevanza a fini classificatori. – 5. L'esarcato quale modello organizzativo tipicamente orientale. 6. La prima disciplina organica sugli esarcati: *Cleri sanctitati* cann. 362-391. – 7. Gli esarcati nella nuova legislazione canonica e nella prassi recente. – 8. Conclusioni. La necessità di elaborare criteri interpretativi quanto alla qualificazione della natura della potestà dell'esarca.

### 1. INTRODUZIONE

**I**l presente studio si pone di analizzare quel peculiare e tipicamente orientale modello di organizzazione ecclesiastica rappresentato dall'esarcato di cui al titolo VIII del Codice orientale, in quanto figura estremamente flessibile che ben può applicarsi in riferimento ad una *portio populi Dei* appartenente ad una Chiesa cattolica orientale quanto ad una Chiesa cattolica orientale *tout court*. Con riferimento a questa seconda ipotesi mentre i modelli di *ecclesia sui iuris* maggiori, Patriarcato, Arcivescovato Maggiore e Metropoli *sui iuris*, sono stati oggetto di ampia attenzione sia da parte del legislatore canonico che della dottrina, altrettanto non può dirsi per i modelli cosiddetti minori ossia le *ceterae ecclesiae sui iuris* di cui ai canoni 174-176.<sup>1</sup> Per queste altre Chiese *sui iuris*, peraltro, non esiste nemmeno una disciplina *ad hoc* e vi è molta incertezza quanto ai possibili modelli di organizzazione ecclesiastica ad esse applicabili. Ciò detto, nel caso in cui si accetti l'idea per cui lo status di *sui iuris* richiede almeno una concreta capacità di autogoverno,<sup>2</sup> allora il campo dei possibili modelli di circoscrizione ecclesiastica applicabili si restringe fondamentalmente a due, vale a dire quello dell'eparchia *sui iuris*

<sup>1</sup> Salachas rileva l'esistenza di studi soltanto generici sull'argomento che non affrontano ex professo il tema della ricostruzione dogmatica e tipizzazione dei diversi modelli di *ceterae Ecclesiae sui iuris*, cfr. D. SALACHAS, *Configurazione giuridica di tutte le altre Chiese sui iuris minori* (CCEO, cann. 174, 175, 176), in G. RUYSEN, S. KOKKARAVALAYIL (a cura di), *Il CCEO – Strumento per il futuro della Chiese orientali cattoliche*, Roma, Valore Italiano, 2017, pp. 163-174, in particolare pp. 164-165. Al riguardo è eloquente che tanto la prima che la seconda edizione rivista del commento al Codice orientale promosso dal Pontificio Istituto Orientale dedichino alla figura dell'esarca e dell'esarcato uno spazio davvero esiguo, e per lo più descrittivo dei canoni; mi riferisco al commento di M. BROGI, *Exarchy and Exarchs* (cc.311-321), in G. NEDUNGATT (a cura di), *A Guide to the Eastern Code*, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2002, pp. 249-250 e al suo aggiornamento M. BROGI, A. MINA, R. HREN, *Exarchy and Exarchs* (cc.311-321), in G. RUYSEN (a cura di), *A Guide to the Eastern Code*, Roma, Valore Italiano, 2020<sup>2</sup>, pp. 295-297.

<sup>2</sup> Per alcuni tali realtà ecclesiali non sarebbero pienamente *sui iuris* ma piuttosto «autonome in quanto staccate dalla chiesa latina e da ogni altra chiesa “sui iuris”, ma che dipendono direttamente dal Romano Pontefice ed hanno in lui il custode e garante della loro fedeltà al patrimonio liturgico», cfr. M. BROGI, *Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese «sui iuris» il CCEO*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (a cura del), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae*, Roma, LEV, 1994, pp. 739-751, citazione a p. 743.

e dell'esarcato *sui iuris*,<sup>3</sup> il che non toglie la possibilità teorica di attribuire ai sensi del CCEO can. 27 lo status di *sui iuris* a raggruppamenti di circoscrizioni ecclesiastiche costituenti una Chiesa cattolica orientale, ma prive di una giurisdizione comune di livello metropolitano.<sup>4</sup> Conseguentemente, le norme a cui far riferimento per ovviare al deserto normativo riguardante le *ceterae Ecclesiae sui iuris* sarebbero quelle del titolo VII *Le eparchie e i vescovi* e, appunto, del titolo VIII *Gli esarcati e gli esarchi*, norme queste però in prima battuta pensate per realtà ecclesiologiche che non sono Chiese cattoliche orientali ma circoscrizioni ecclesiastiche parte di una Chiesa cattolica orientale (ovvero secondo l'uso corrente di una *ecclesia sui iuris*).<sup>5</sup> In questa sede vorrei offrire, come detto, alcune considerazioni sulla figura dell'esarcato, sulla cui natura la scarsa dottrina esistente mostra orientamenti diversi.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Cfr. D. SALACHAS, *Configurazione giuridica di tutte le altre Chiese sui iuris minori* (CCEO, cann. 174, 175, 176), cit., p. 168 e P. SZABÓ, *Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria. Figura codiciale e particolarità locali*, «Folia Canonica» 4 (2001), pp. 93-116, in particolare p. 99.

<sup>4</sup> In quest'ultima ipotesi, affinché possa avversi una *ecclesia sui iuris* è comunque necessaria la presenza di un *protos* a norma del CCEO can. 174. Ciò detto, il peculiare caso italiano rappresentato dal monastero esarchico di Grottaferrata e dalle due eparchie di Piana degli Albanesi e di Lungro non sembra qualificabile come esempio di *ecclesia sui iuris*, e questo nonostante il fatto che le tre strutture perseguano un minimo di coordinamento attraverso lo strumento del Sinodo Interparechiale di cui l'ultimo, celebrato nel 2005 con l'assenso della Santa Sede, ha portato all'elaborazione di un nuovo diritto particolare condiviso da tutte e tre le circoscrizioni, il quale ha ricevuto la *recognitio* della Sede Apostolica il 10 maggio 2010 ed è entrato in vigore il successivo 17 ottobre. Sul punto si veda L. LORUSSO, *Il secondo sinodo interparechiale. Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi e monastero esarchico di S. Maria di Grottaferrata, in Gestis Verbisque. Saggi in onore di Michele Lenoci per il suo settantesimo compleanno*, Bologna, EDB, 2012, pp. 265-276, in particolare p. 276.

<sup>5</sup> Non entro qui nella questione relativa alla distinzione tra Chiesa cattolica orientale quale realtà ecclesiologica e *ecclesia sui iuris* quale mero status giuridico. Sul tema rimando alle mie considerazioni espresse in F. MARTI, *Le strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali, spunti per una riflessione circa la loro natura canonica ed ecclesiologica*, «Ius Ecclesiae» 27 (2015), pp. 83-103.

<sup>6</sup> Una buona introduzione generale al tema degli esarcati si può trovare nel quarto capitolo “Die Rechtsstellung der Apostolischen Exarchen im Kirchenrecht” dello studio monografico di J. DVOŘÁČEK, *Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik: Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche*, Regensburg, Pustet, 2020, pp. 93-108. Quanto agli orientamenti sulla figura dell'esarcato vi è chi, ad esempio, come D. JAEGER, *Erezione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni canoniche e presupposti ecclesiologici*, «Antonianum» 75 (2000), pp. 499-521, in particolare p. 515, ritiene che si possa erigere un esarcato solo quando la *portio populi Dei* relativa offra la fondata speranza di raggiungere la pienezza ecclesiologica di una vera Chiesa particolare. All'opposto vi è chi ipotizza la possibilità di erigere esarcati, nello specifico quelli plurirituali, quale struttura di pastorale complementare, cfr. P. GEFAELL, *Natura canonica degli esarcati per i fedeli bizantini*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 265-280. Altri ancora non escludono la possibilità di esarcato interinale eretto, ad esempio, per far fronte al poco impegno o poca propensione

Proseguendo il discorso appare, appunto, necessaria una prima distinzione tra gli esarcati *che sono parte di una Chiesa cattolica orientale*, esarcati che sono *Chiese cattoliche orientali* ed esarcati non riconducibili ad alcuna chiesa cattolica orientale (i c.d. esarcati plurirituali).<sup>7</sup> Tenere in conto la diversità ecclesiologica sottesa a questa distinzione è, infatti, necessario per operare una corretta ermeneutica delle norme vigenti che, come appena ricordato, sono pensate in prima battuta dal legislatore per ‘ordinarie’ circoscrizioni ecclesiastiche appartenenti ad una Chiesa cattolica orientale di livello maggiore.<sup>8</sup> Questo vuol dire che, ad esempio, qualora in una data fattispecie venisse in causa l’applicazione del CCEO can. 1501<sup>9</sup> in presenza di una lacuna di legge, non è escluso (anzi è probabile) che si possa giungere a risultati differenti a seconda che gli istituti giuridici e le norme siano da applicarsi in relazione ad una circoscrizione ecclesiastica *costituente una Chiesa cattolica orientale* ovvero ad una circoscrizione ecclesiastica *parte di una Chiesa cat-*

*del vescovo diocesano latino per i fedeli orientali, e perciò destinato venir meno al mutare delle circostanze che ne avevano giustificato l’erezione, cfr. A. PERLASCA, *Gli ordinariati e gli esarcati per i fedeli orientali in relazioni alle Chiese in territorio latino*, «Quaderni di Diritto Ecclesiastico» 28 (2015), pp. 38-51, in particolare p. 44.*

Sebbene non direttamente connesso all’oggetto del presente contributo, non si può fare a meno di richiamare l’attenzione sull’interessante studio di E. PREE, *Die “Apostolische Exarchie für katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien” und ihr rechtliches Verhältnis zur Römisch-Katholischen Kirche in Deutschland*, in E. GÜTHOFF, S. KORTA, A. WEISS (a cura di), *Clarissimo professori doctori Carolo Giraldo Fürst. In memoriam Carl Gerold Fürst*, Frankfurt am Main, Lang, 2013, pp. 421-440, in cui dettagliatamente si affrontano dal punto di vista ecclesiastico le questioni che pone l’inserimento di una circoscrizione ecclesiastica personale orientale in un paese europeo di tradizione latina.

<sup>7</sup> Allo stato attuale non risultano eretti esarcati plurirituali ma, in quanto ipotesi teoricamente possibile, non si può non tenerli in considerazione nella presente trattazione. Mancando studi specifici sull’argomento, le riflessioni che seguono sono circoscritte alla natura della potestà e al possibile loro inquadramento nell’ambito delle circoscrizioni ecclesiastiche. Si registra, invece, un caso di eparchia plurirituale ossia quella di Krizevci, cfr. I. ŽUŽEK, *Presentazione del ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium’*, «Monitor Ecclesiasticus» 4 (1990), pp. 591-612, in particolare p. 602; P. GEFAELL, *Le Chiese sui iuris; “Ecclesiofania” o no?*, in L. OKULIK (a cura di), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia, Marcianum Press, 2005, pp. 7-26, in particolare p. 9.

<sup>8</sup> Alternativa all’idea di un unico modello codiciale di esarcato che assume poi connotati peculiari a seconda dell’essere parte di una *ecclesia sui iuris* ovvero esso stesso *ecclesia sui iuris* è quella di distinguere tra esarcato *ecclesia sui iuris* disciplinato dai canoni relativi alle *ceterae ecclesiae sui iuris* di cui al CCEO cann. 174-176, ed esarcato quale semplice circoscrizione ecclesiastica, disciplinato dal CCEO cann. 311-321, cfr. J. DVOŘÁČEK, *Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik: Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche*, cit., pp. 96-99.

<sup>9</sup> Can. 1501 «Si certa de re deest expressum praescriptum legis, causa, nisi est poenalis, dirimenda est secundum canones Synodorum et sanctorum Patrum, legitimam consuetudinem, generalia principia iuris canonici cum aequitate servata, iurisprudentiam ecclesiastica, communem et constantem doctrinam canonicanam».

tolica orientale o, ancora, nel caso di una circoscrizione ecclesiastica plurirituale e quindi di per sé *non riconducibile* ad alcuna Chiesa cattolica orientale.

## 2. L'ESARCATO: TIPOLOGIE NORMATIVE E IPOTESI APPLICATIVE

Il titolo VIII del Codice orientale disciplinante gli esarchi e gli esarcati, a differenza del previgente *Cleri sanctitati*, sembrerebbe conoscere un'unica specie di esarcato, ma in realtà nel nuovo Codice semplicemente «hae variae species sub unica inscriptione redactae sunt»,<sup>10</sup> tanto è vero che nonostante il numero ridotto di norme rispetto alla previgente disciplina, non pochi sono gli spunti di riflessione teorica offerti dal dato normativo.<sup>11</sup>

Come è noto l'erezione di nuove circoscrizioni ecclesiastiche di qualsiasi livello in linea generale è riservata alla Sede Apostolica. Nondimeno, in forza dell'autonomia governativa di cui godono le Chiese patriarcali una tale potestà, nei modi e nei limiti previsti dal CCEO can. 85 § 3, compete anche al Patriarca all'interno del territorio della Chiesa patriarcale.<sup>12</sup> Fermo restando che i canoni di cui al titolo VIII del Codice orientale (salvo le disposizioni di cui al CCEO can. 311 § 1 e 312) non hanno alcun corrispondente diretto nel Codice latino,<sup>13</sup> con riferimento agli esarcati patriarcali o appartenenti ad una Chiesa metropolitana *sui iuris* e a seconda che si tratti di giurisdizione propria o vicaria, questi potranno essere in un rapporto di analogia con alcune tipologie di circoscrizioni ecclesiastiche tipizzate nel Codice latino al can. 368 secondo una linea interpretativa che, fondata anche sui lavori di codificazione,<sup>14</sup> si può dire ormai consolidata.<sup>15</sup> Premes-

<sup>10</sup> «Nuntia» 19 (1989), p. 19. Una panoramica generale di commento al titolo VIII è offerta da L. SABBARESE, *Titulus. VIII, De Exarchiis et de Exarchi*, in P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Roma, LEV, 2001, pp. 277-283.

<sup>11</sup> Ciò detto pare eccessivo affermare che «anche il diritto orientale conosce la vasta gamma delle istituzioni assimilate alla diocesi descritta nel CIC can. 368, seppure le riordini tradizionalmente sotto l'espressione unica di 'Exarchatus'», P. SZABÓ, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle chiese cattoliche sui iuris*, in P. ERDÖ, P. SZABÓ (a cura di), *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Budapest, Szent István Társulat, 2002, pp. 225-253, citazione p. 241.

<sup>12</sup> In forza dell'equiparazione posta dal CCEO can. 152, tutto quello che viene detto con riferimento al Patriarca o alla Chiesa patriarcale vale anche per l'Arcivescovo Maggiore e la Chiesa arcivescovile maggiore. Per una riflessione critica sulla nozione di territorio canonico cfr. L. LORUSSO, *Il territorio canonico*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (a cura del), *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Roma, LEV, 2012, pp. 393-411.

<sup>13</sup> Cfr. J. ABBAS, *Exarcado*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, a cura di J. Otañuy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, p. 809.

<sup>14</sup> La similitudine tra esarcato retto in nome proprio e prelatura o abbazia territoriale è affermata in «Nuntia» 19 (1989), p. 19.

<sup>15</sup> Cfr. per tutti H. PREE, *Nichtterritoriale Strukturen der hierarchischen Kirchenverfassung*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., pp. 515-544, in particolare p. 535.

so che dai lavori preparatori del Codice orientale sembrerebbe emergere una linea interpretativa per cui gli esarcati retti a nome proprio sono da intendersi come ipotesi eccezionale,<sup>16</sup> le esarchie apostoliche o patriarcali governate in nome proprio mostrano caratteri molto simili alle prelature territoriali del Codice latino, in ragione della comune linea di convergenza verso il modello diocesano-eparchiale posta dei rispettivi CIC can. 370, can. 134 § 1e 2 e can. 381 § 2 e CCEO can. 312 e can. 319.<sup>17</sup> Nel caso degli esarcati apostolici o patriarcali retti in nome del Romano Pontefice o del Patriarca, la linea di convergenza verso il modello eparchia posta dai canoni del Codice orientale risulta molto attenuato, mancando appunto l'elemento qualificante del Pastore proprio, ed è per questo che la similitudine viene ricondotta alla figura del vicariato apostolico.<sup>18</sup> Ora, senza dubbio la mancanza di un pastore proprio determina una radicale diversità ecclesiologica tra l'esarcato retto in nome proprio-prelatura territoriale rispetto all'esarcato *alterius nomine*-vicariato Apostolico. Non per caso lo stesso Codice latino, al di là della formale equiparazione omologante di cui al CIC can 368, configura il regime del Vicariato in un modo "meno diocesano" rispetto a quello delle prelature territoriali. Diversamente nel Codice orientale, la mancanza di una esplicita distinzione tra le diverse modalità di essere dell'esarcato, pone il canonista orientalista di fronte ad un problema ermeneutico non certamente facile, ossia se nell'applicare i cann. 313 e 319 del Codice orientale nonché integrare in via interpretativa eventuali lacune di legge vada tenuto o meno in debito conto l'essere l'esarcato retto in nome proprio (e quindi fondare la propria interpretazione sul presupposto di una analogia con la prelatura territoriale) oppure retto *alterius nomine* (e quindi fondare la propria interpretazione sul presupposto di una analogia con il vicariato apostolico).

## 2. 1. Esarcato parte di una Chiesa cattolica orientale di livello maggiore

Con riferimento ad un esarcato appartenente ad una Chiesa patriarcale e, quindi, *natura sua* necessariamente *monorituale*, si possono formulare le ipotesi che seguono.

<sup>16</sup> Cfr. «Nuntia» 19 (1984), p. 19.

<sup>17</sup> Il Codice orientale supera quindi i limiti dell'equiparazione tra monastero esarchico orientale e abbazia territoriale in uso sotto la previgente legislazione orientale, cfr. P. SZABÓ, *L'abbazia "nullius dioecesis" ed il monastero "stauropagiaco". Comparazione giuridica*, in *Forms of Autonomy in the Eastern Churches*, Egling, Kovar, 2010 («Kanon [Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen]», xxi), pp. 267-286, in particolare p. 281.

<sup>18</sup> Alcuni specificano che qualora l'esarca non fosse vescovo ordinato allora la similitudine andrebbe ricercata con la Prefettura Apostolica, cfr. J. ABBAS, *Exarca*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, cit., pp. 808-809.

- 1) Esarcato situato *extra territorium* patriarcale, il quale può essere:
  - A. eretto dalla Sede Apostolica e governato in nome proprio del gerarca. Il governo per potestà propria dell'esarcato sarebbe particolarmente auspicabile laddove nel medesimo contesto fossero presenti circoscrizioni ecclesiastiche appartenenti alla stessa Chiesa patriarcale, così da avere "normali" rapporti giurisdizionali tra queste;
  - B. eretto dalla Sede Apostolica e governato *nomine Romani Pontificis* con potestà vicaria ordinaria.
- 2) Esarcato situato *intra territorium* patriarcale:
  - A. eretto dalla Santa Sede e governato in nome proprio del gerarca;
  - B. eretto dalla Santa Sede e governato *nomine Romani Pontificis*;  
Entrambe le ipotesi sono teoricamente possibili ma nel concreto improbabili stante il profondo rispetto della Santa Sede verso l'autonomia organizzativa delle Chiese cattoliche orientali;
  - C. eretto dal Patriarca e governato in nome del Patriarca;
  - D. eretto dal Patriarca e governato in nome proprio del gerarca.

La quarta ipotesi qui configurata, almeno stando allo stretto dato codiciale, appare inammissibile. Se, infatti, si parte dalla considerazione che un esarcato retto a nome proprio è quanto di ecclesiologicamente più prossimo via sia ad una vera Chiesa particolare e di canonicamente più prossimo ad una eparchia, risulta quanto meno anomalo che l'erezione un esarcato retto a nome proprio ex CCEO can. 85 § 3 e la nomina del relativo esarca ex CCEO can. 314 sia rimesso al solo giudizio del Patriarca *de consensu synodi permanentis*, laddove per l'erezione di una eparchia ex CCEO can. 85 § 1 si richiede che ciò avvenga *de consensu synodi patriarchali* e *consulta Sede Apostolica* come pure che il vescovo eparchiale sia eletto dal Sinodo della Chiesa Patriarcale ex CCEO 181 § 1. Un possibile riscontro normativo a quanto appena affermato circa l'inammissibilità di esarcati patriarchali retti a nome proprio dell'esarca sembra rinvenirsi nel già ricordato CCEO can. 363,<sup>19</sup> poiché tale disposizione vieta all'esarca patriarcale di ascrivere o dimettere chierici nonché concedere loro la licenza di trasmigrare, limitazioni queste di difficile comprensione e ammissibilità giuridica qualora l'esarca patriarcale fosse un pastore che regge la *portio populi Dei* in nome proprio e quindi quale Vicario di Cristo.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Can. 363 «Clericum eparchiae ascribere vel ab ea dimittere vel licentiam transmigrandi clero concedere valide non possunt: 1º Administrator Ecclesiae patriarchalis sine consensu Synodi permanentis; Exarchus patriarchalis et Administrator eparchiae sine consensu Patriarchae; 2º in ceteris casibus Administrator eparchiae nisi post annum a sedis eparchialis vacatione et de consensu collegii consultorum eparchialium».

<sup>20</sup> Secondo quanto riporta J. Dvořák, *Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik: Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche*, cit., p. 101, nella Chiesa arcivescovile maggiore greco-cattolica ucraina si è introdotta una prassi, difforme dal modello codiciale ma apparentemente legittima a mente del CCEO can. 110

L'erezione di un esarcato appartenente ad una Chiesa metropolitana *sui iuris* compete unicamente alla Santa Sede. Se questo è collocato *intra territorium* il relativo gerarca dovrebbe tendenzialmente governare in nome proprio poiché, come osserva il prof. Szabó, in tal modo l'esarcato sarebbe pienamente inserito nella compagine provinciale, perché diversamente rimarrebbe con tutta probabilità un corpo estraneo.<sup>21</sup> Qualora, invece, la circoscrizione ecclesiastica sia collocata *extra territorium* l'esarca può governare tanto in nome proprio che in nome della Sede Apostolica.

## *2. 2. Esarcato non parte di una Chiesa cattolica orientale di livello maggiore*

Con riferimento ad esarcati che non sono parte di una Chiesa cattolica orientale di livello maggiore si configurano ipotesi alquanto diverse il cui principale tratto comune è quello di essere necessariamente eretti dalla Sede Apostolica:

- A. esarcato mono-rituale che è *parte* di una Chiesa cattolica orientale di livello inferiore (ad esempio composta dal medesimo esarcato più altra/altre circoscrizioni ecclesiastiche ma dove manca il livello provinciale). Questo può essere eretto *ubique terrarum* nonché governato tanto *nomine Romani Pontificis* che in nome proprio;
- B. esarcato mono-rituale che *non è parte* di alcuna Chiesa cattolica orientale minore e che, eretto *ubique terrarum*, è esso stesso una Chiesa cattolica orientale e può, eventualmente, godere dello status di *ecclesia sui iuris* qualora gli competa a norma del CCEO can. 27. In quanto *Chiesa cattolica orientale*, salvo eccezionali circostanze, dovrebbe essere governata in nome proprio del gerarca, condizione questa che è poi indispensabile in relazione ad un eventuale status di *ecclesia sui iuris*;<sup>22</sup>

§ 4, secondo cui gli esarcati arcivescovili sono eretti con il consenso del Sinodo della Chiesa arcivescovile maggiore; ciò detto, se detta erezione è avvenuta previa consultazione con la Sede Apostolica, si apre allora la strada alla possibilità che l'esarca non soltanto regga l'esarcato in nome proprio, ma che per lui non valga più nemmeno la limitazione di cui al qui richiamato CCEO can. 363.

<sup>21</sup> Cfr. P. SZABÓ, *Struttura gerarchia ed episcopato di una Chiesa orientale. Il caso della Chiesa cipriota in prospettiva storica*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 65-88, in particolare p. 85. In questo studio si accenna altresì, a modo di futuribile possibilità, la figura giuridica dell'esarcato metropolitano, una nuova tipologia di circoscrizione ecclesiastica eretta dalla Sede Apostolica ma retta dall'esarca con potestà vicaria del metropolita, cfr., *ibidem*, p. 86.

<sup>22</sup> Lo status di *ecclesia sui iuris* presuppone necessariamente un gerarca *iure proprio*, cfr. L. LORUSSO, *Status e prospettive delle attuali circoscrizioni orientali minori*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 241-263, in particolare p. 243; P. SZABÓ, *Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d'Ungheria...*, cit., p. 101; J. DVOŘÁČEK, *Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik: Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche*, cit., p. 102.

C. esarcato plurirituale eretto *ubique terrarum* il quale, mancando appunto di un unico patrimonio rituale condiviso, *natura sua* non corrisponde ad alcuna Chiesa cattolica orientale e, pertanto, dovrebbe essere preferibilmente governato *nomine Romani Pontificis* così da meglio rispecchiare la *varietas* delle diverse comunità ritualmente distinte da cui è composto.

Già da queste poche considerazioni emerge che le circoscrizioni qui censite sono davvero *sui generis*, poiché l'elemento ecclesiologico-rituale, a cui si aggiunge l'eventuale status giuridico di *ecclesia sui iuris*, pongono elementi di profonda diversità rispetto al modello dell'esarcato patriarcale e al suo essere una sorta di quasi-eparchia. Per questo motivo nel trattare queste tre ipotesi certamente si deve far riferimento ai canoni dei titoli VII e VIII ai sensi del CCEO can. 313 e can. 319, ma avendo ben presente la loro specificità quando si vanno ad applicargli le norme codicinali o si cerca di superare eventuali lacune normative. Ancora maggior accortezza sarà necessaria nel ricercare analogie e operare comparazioni con le strutture di cui al can. 368 del Codice latino.<sup>23</sup>

### 3. LA POTESTÀ DELL'ESARCA, SISTEMATICA GENERALE E PROBLEMATICHE DI CLASSIFICAZIONE

Il CCEO can. 312 ove si legge «*Exarchus exarchiam regit aut nomine illius, a quo nominatus est, aut nomine proprio; de qua re in erection vel immutatione exarchiae constare debet*» non può che essere il punto di partenza della riflessione, subito “constatando” che praticamente mai “consta” negli atti di erezione successivi alla promulgazione del Codice orientale la natura della giurisdizione dell'esarca. Tale questione alla luce di quanto esposto in precedenza, è elemento primario nel tentare una ricostruzione dogmatica e un inquadramento sistematico degli esarcati, i quali sono *portio populi Dei* e quindi Chiese particolari.<sup>24</sup> A questo punto si pone quindi l'ineludibile domanda e preliminare rispetto a tutte le successive distinzioni – quali l'essere un dato esarcato Chiesa orientale o parte di Chiesa orientale, ovvero l'essere *sui iuris* o non *sui iuris* – vale a dire come stabilire quando un esarcato è retto in nome proprio ovvero *alterius nomine*. In teoria rispondere sarebbe massi-

<sup>23</sup> Per inciso, qualora si segua l'opinione prevalente in dottrina per cui *ecclesia sui iuris* = Chiesa cattolica orientale, l'esarcato plurirituale non può mai essere qualificato *ecclesia sui iuris* poiché altrimenti si cadrebbe inesorabilmente nel corto circuito di avere una Chiesa cattolica orientale plurirituale, cosa a mio avviso esclusa dal can. 35. Diversamente, qualora si tenessero distinti i due concetti e si considerasse l'essere *ecclesia sui iuris* quale mero *status* giuridico, sarebbe possibile – quantunque improprio – qualificare un esarcato plurirituale come *ecclesia sui iuris*.

<sup>24</sup> Per questa ragione sembra sempre preferibile che l'esarca sia insignito della dignità episcopale, anche nei casi in cui regga l'esarcato *nomine Romani Pontificis*, cfr. L. OKULIK, *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, in *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, cit., pp. 209-228, in particolare pp. 226-227.

mamente facile se il disposto del CCEO can. 312 fosse rispettato. Ciò detto vorrei in questa sede limitare l'attenzione agli esarcati apostolici, sebbene alcune delle riflessioni che seguiranno potranno forse essere utili, *mutatis mutandis*, anche con riferimento a quelli patriarchali.

Anzitutto va subito chiarito che il tentativo di classificare il tipo di giurisdizione, nome proprio o *nomine Romani Pontificis*, in base alla presenza o meno nell'atto fondativo dell'esarcato dell'aggettivazione *apostolico* si rivela subito non felice. Per varie ragioni:

1. Anzitutto perché per l'*Annuario Pontificio* non si danno esarcati che non siano apostolici o patriarchali (o arcivescovili maggiori).
2. La specifica di "apostolico" mai si trova correlata alla parola esarca o esarcato nel Codice orientale (ricorre, infatti, in un unico caso la specifica di "patriarcale" al CCEO can. 363), per cui si può presumere che il testo legislativo non formalizzzi la distinzione tra esarca apostolico ed altri esarcati.
3. La terza e principale ragione è che, salvo il caso dei Rutheni Bizantini in Germania del 1959, tutti gli atti normativi visionati e successivi al secondo conflitto mondiale recano o nell'incipit o nel testo ovvero in entrambi sempre l'aggettivazione di apostolico.

Per quanto appena detto, se si utilizzasse il criterio dell'aggettivazione "apostolico" ciò significherebbe affermare che, almeno a partire dalla Seconda guerra mondiale, la Santa Sede non ha eretto alcun esarcato avente gerarca con giurisdizione propria.<sup>25</sup> A sostegno di quest'ultima conclusione, peraltro, si potrebbe addurre una ulteriore duplice argomentazione. Anzitutto, a lato delle ipotesi di esarca con territorio proprio *extra patriarchatus* e di esarca patriarchale *intra patriarchatus*, il diritto canonico vigente sino alla promulgazione del Codice orientale prevedeva solo la figura dell'esarca apostolico che presiede un territorio non proprio *nomine Romani Pontificis*.<sup>26</sup> Inoltre, soltanto con il Vaticano II, di cui il Codice orientale raccoglie i frutti, matura compiutamente la distinzione ecclesiologica e poi canonica tra giurisdizione propria (direttamente da Cristo) e vicaria (*nomini Romani Pontificis*) in coloro che presiedono le diverse tipologie di circoscrizioni ecclesiastiche.

<sup>25</sup> Di conseguenza quale unico caso di esarcato con giurisdizione propria si avrebbe il solo monastero esarchico di Grottaferrata risalente al 1937, fatto questo che sarebbe peraltro in linea con il *Cleri sanctitaci* che concepisce gli esarcati con territorio proprio (id est con giurisdizione propria) esclusivamente quali abbazie *nullius*.

<sup>26</sup> Cfr. CS can. 366 § 1.

**4. LA RICOMPARSA DEL NOMEN IURIS ESARCATO  
NELLA PRASSI CANONICA TRA LA PRIMA CODIFICAZIONE LATINA  
E LA PRIMA CODIFICAZIONE ORIENTALE;  
SUA RILEVANZA A FINI CLASSIFICATORI**

Le considerazioni svolte nel paragrafo precedente porterebbero ad escludere l'esistenza di esarcati retti a nome proprio almeno sino alla promulgazione del Codice orientale del 1990. Nondimeno l'analisi, per quanto sommaria, delle diverse circoscrizioni ecclesiastiche identificate nel corso del tempo con il termine esarcati o esarchie, sembra aprire spiragli in senso contrario, rendendo lecito ipotizzare, contrariamente a quanto il CS can. 366 § 1 lascerrebbe intendere, l'esistenza di esarcati retti in nome proprio già prima della promulgazione del Codice orientale.<sup>27</sup>

Per capire quanto si viene dicendo occorre però partire dall'analisi delle circoscrizioni per gli orientali erette antecedentemente alla reintroduzione del *nomen iuris* di esarcato avvenuta con l'edizione del 1941 dell'*Annuario Pontificio* e precedentemente ripartite sotto la duplice denominazione di ordinariati e amministrazioni apostoliche; di queste ben nove su di un totale di tre-dici assumono la denominazione di esarcato senza che ufficialmente risulti alcun atto formale in merito e, soprattutto, senza alcuna indicazione circa le eventuali conseguenze di un tale mutamento, particolarmente in relazione alla qualificazione e natura della potestà dell'esarca.

Con riferimento al periodo antecedente alla ricomparsa nel panorama canonistico del termine esarcato non si è troppo lontano dal vero se si afferma che sottesa alla *summa divisio* tra ordinariati ed amministrazioni apostoliche si avesse l'idea che in linea generale nei primi il gerarca godesse di giurisdizione episcopale e dunque fosse il pastore "proprio" della Comunità affidatagli (*ad instar dei prelati nullius*),<sup>28</sup> mentre nelle seconde il gerarca amministrasse *ad nutum* in nome del Romano Pontefice una comunità incapace di avere per fattori contingenti un proprio pastore. Pertanto, avreb-

<sup>27</sup> Cfr. F. MARTI, *Gli ordinariati per i fedeli di rito orientale: una ricostruzione storico-giuridica*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 28 (2015), pp. 16-37.

<sup>28</sup> Nella ponenza preparata per intitolata *Sull'opportunità della Codificazione del Diritto Canonico Orientale* elaborata per la plenaria della S.C. per la Chiesa Orientale del 25 luglio 1927 e pubblicata in «Communicationes» 26 (1994), pp. 121-129, si trova utilizzato il termine diocesi con riferimento ai due ordinariati degli Stati Uniti per i fedeli rutheni, cfr. *ibidem*, p. 124, n. 13. Sta di fatto che il consultore Cirillo Korolevskij in un passo di un votum da lui redatto per la prima codificazione orientale e recentemente pubblicato da P. SZABÓ, *Exarchátus és kormányzóság, valamint az élükön álló főpásztorok. Fogalmi tisztázások a hazai görögkatolikus szóhasználathoz*, «Athanasiana» 48 (2019), pp. 185-203, in particolare pp. 197-198 nota 45, qualifica gli ordinari per i fedeli orientali come ordinari con giurisdizione episcopale, quantunque poi in modo contraddittorio li assimili ai vicari apostolici.

bero avuto giurisdizione propria gli ordinari rutheni nel Nordamerica ossia Canada (1912)<sup>29</sup> e Stati Uniti (1913)<sup>30</sup> poi suddiviso nelle sedi di Pittsburgh e Philadelphia (1924),<sup>31</sup> l'ordinariato per i cattolici di rito bizantino di Turchia (1918) da cui poi è stato dismembrato l'ordinariato di Grecia (1925),<sup>32</sup> e l'ordinariato per i russi di rito bizantino-slavo di Harbin (1928).<sup>33</sup> Anche la ful-

<sup>29</sup> Cfr. Pio X, lett. ap. *Officium supremi Apostolatus*, 15 luglio 1912, «AAS» 4 (1912), pp. 555-556. La normativa di funzionamento dell'ordinariato è pubblicata il successivo anno S.C. DE PROPAGANDA FIDE R.O., decreto *Fidelibus ruthenis*, 18 agosto 1913, «AAS» 5 (1913), pp. 393-399. Sul tema si rinvia a F. MARTI, *I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè 2009, pp. 379-392.

<sup>30</sup> L'atto di erezione del Sommo Pontefice del 15 maggio 1913 non risulta pubblicato nel bollettino ufficiale della Santa Sede. L'anno successivo viene promulgata la normativa sul funzionamento dell'ordinariato cfr. S.C. DE PROPAGANDA FIDE R.O., decreto *Cum Episcopo*, 17 agosto 1914, «AAS» 6 (1914), pp. 458-463. La divisione in due è del 20 maggio 1924, cfr. S.C. CONSISTORIALIS, *Provisio ecclesiarum*, «AAS» 16 (1924), p. 243; le bolle di nomina sono pubblicate in *Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae Illustrantia (1075-1953)*, a cura di G. Welykyj, Romae, PP. Basiliani, 1954, vol. 2, pp. 541-543.

<sup>31</sup> Cfr. S.C. PRO ECCLESIA ORIENTALI, decreto *Cum data fuerit*, 1 marzo 1929, «AAS» 21 (1929), pp. 152-159, artt. 1-3; S.C. PRO ECCLESIA ORIENTALI, decreto *Graeci-rutheni ritus fidelibus*, 24 maggio 1930, «AAS» 22 (1930), pp. 346-354, artt. 1-3.

<sup>32</sup> Con il breve *Auctus in aliqua* del giorno 11 giugno 1911 (Archivio Storico Dicastero per le Chiese Orientali, *Acta Pontificum pro negotiis ritus orientalis [1862-1917]*, vol. 153, fol. 14v-15v), Pio X «cum igitur, opitulante Deo, tum Constantinopoli, tum intra fines Apostolicae Delegationis eiusdem Civitatis, fideles graeci ritus magis magisque creverint in dies, spirituale eorum bonum et commodum id in praesentiarum postulare praecipua videtur ut proprio utantur Episcopo» (fol. 15r), decide di erigere un ordinariato con giurisdizione esclusiva su tutti i greci-bizantini residenti nell'ambito della delegazione apostolica presso la Sublime Porta e sottoposto al delegato. Nelle sue intenzioni ciò viene fatto non solo per provvedere in modo più adeguato a questi fedeli, ma per facilitare il ritorno all'unità cattolica degli ortodossi. Appena pochi giorni dopo l'incarico di ordinario, con il titolo vescovile di Grazianopolis, è assegnato a Isaia Papadopoulos. Nell'ambito della sua giurisdizione ricadono soltanto i cattolici di rito greco puro, non ad esempio i bulgari di rito bizantino che hanno un proprio vescovo a Costantinopoli. Il testo del breve *Titulares Ecclesias* del 28 giugno 1911 di nomina dell'amministratore apostolico (cfr. *ibidem*, fol. 15v) non risulta pubblicato negli «AAS». La nomina di Papadopoulos, assieme a tante altre, è resa pubblica da Pio X nel corso del concistoro segreto del 30 novembre 1911, cfr. «AAS» 3 (1911), p. 609. Il presule mantiene l'incarico sino alla sua nomina ad assessore della S.C. per la Chiesa Orientale, il 29 novembre 1917, cfr. «AAS» 9 (1917), p. 590. Il 13 settembre 1918, è inoltre nominato consultore presso la S.C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari, cfr. «AAS» 10 (1918), p. 431. Papadopoulos muore il 19 gennaio 1932, cfr. «AAS» 24 (1932), p. 104.

<sup>33</sup> Un dubbio circa la qualificazione qui proposta potrebbe venire considerando che l'ordinario di Harbin era privo della dignità episcopale. Nondimeno questa circostanza può forse considerarsi secondaria, se si tiene conto della prevalenza attribuita all'epoca all'aspetto giurisdizionale su quello relativo al grado nell'ordine sacro.

Nonostante il *nomen iuris* riportato nelle diverse edizioni dell'annuario pontificio non è un ordinariato quello per gli Armeni di Grecia (1925), poiché la qualifica spettante al presule incaricato della cura pastorale di questi fedeli è quella di Superiore per le Missioni Armene in Grecia, come risulta dal chiaro tenore del decreto Prot. N. 17561 del 21 dicembre 1925 (testo

minea esistenza dei due ordinariati per i malankaresi a nord e sud del fiume Pampa, che eretti il 13 febbraio 1932<sup>34</sup> nel giro di quattro mesi l'11 giugno 1932 vengono elevati al rango di arcidiocesi (Trivandrum) e diocesi (Tiruvella),<sup>35</sup> sembra orientare nel senso che qui si propone.

Volendo approfondire questo punto, come evidenziavo in un precedente studio,<sup>36</sup> non è immediato cogliere la ratio che nel 1941 ha portato alcuni ordinariati nonché amministrazioni apostoliche a mutare il nome in esarcato ed altre a ritenere il precedente, anche se deve con tutta probabilità essere ricondotta alla volontà di dare una “tinta più orientale” dal punto di vista terminologico.<sup>37</sup> Questa operazione di maquillage nominale se, da un lato, porta lo svantaggio di ricondurre sotto una medesima etichetta due realtà diverse quali appunto gli ordinariati e le amministrazioni apostoliche, dall'altro ha il vantaggio, con riferimento all'Oriente cattolico, di liberare l'etichetta “ordinariato” dando così avvio ad un percorso che porta a riservare tale termine per significare strutture rette da presuli latini e governate *nomine Romani Pontificis*.<sup>38</sup> Oggi, peraltro, la recente erezione dell'ammini-

conservato nell'Archivio Generale dei Cappuccini, collocazione BB3 *Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus* 1925-1938), dove peraltro nel far riferimento alla sua giurisdizione e alle sue competenze si richiama appunto S.C. DE PROPAGANDA FIDE, decreto *Excelsum apostolicorum viorum munus*, 12 Settembre 1896, cfr. *Collectanea de Propaganda Fide...*, vol. 2, Romae, Ex Typographia Polyglotta, 1907, pp. 341-342, n. 1953, riguardante le missioni nei territori orientali.

<sup>34</sup> La lettera apostolica *sub plumbo* di Pio XI, *Magnum nobis*, 13 febbraio 1932 con cui sono eretti due ordinariati non risulta pubblicata

<sup>35</sup> Cfr. Pio XI, cost. ap. *Christo Pastorum Principi*, 11 giugno 1932, «AAS» 24 (1932), pp. 289-292.

<sup>36</sup> F. MARTI, *Gli ordinariati per i fedeli di rito orientale: una ricostruzione storico-giuridica*, cit., pp. 16-37.

<sup>37</sup> Questo almeno è quanto portano a ritenere le affermazioni di Cirillo Korolevskij nel già ricordato *votum*: «Da una ventina di anni si sono moltiplicati gli Ordinari con giurisdizione episcopale. L'Annuario Pontificio del 1935 (pp. 511-512) ne conta otto, di cui sei sono di rito bizantino. Altri hanno il titolo di Amministratore Apostolico. I primi, quando sono di rito bizantino, si chiamano Esarchi, e, per dare una tinta più orientale al Codice, vorrei che questo nome non venisse tralasciato. Perciò, verso la metà del paragrafo, dopo prelatus cum iurisdictione episcopali aggiungerei qui apud Bzyantinus Exarchus dicitur [...]» in P. SZABÓ, *Exarchátus és kormányzóság, valamint az élükön álló főpásztorok. Fogalmi tisztázások a hazai görögkatolikus szóhasználathoz*, cit., pp. 197-198, nota 45.

<sup>38</sup> In dottrina è tuttora aperto il dibattito se gli ordinariati per i fedeli orientali siano strutture di diritto latino ovvero orientale, cfr. A. KAPTIJN, *Organizzazione interna dell'ordinariato rituale per i cattolici orientali sprovvisti di gerarchia propria*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 161-182, in particolare pp. 164-166. Tra i diversi autori che si sono pronunciati in tema, propende per la natura latina degli ordinariati J. I. ARRIETA, *Diritti dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997, pp. 365-366, mentre per la natura orientale P. GEFELL, *Enti e Circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente: Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70*, Frankfurt am Main, Lang, 2003, pp. 506-507. Tra questi due estremi si articolano diverse posizioni intermedie come, ad esempio, Antonio Viana a detta del quale «El gobierno del ordinariato presenta, por lo general non pocas dificultades

strazione apostolica del Kazakhstan e Asia Centrale per i fedeli di rito bizantino avvenuta nel 2019 sembra aprire ulteriori prospettive nell'ambito delle circoscrizioni ecclesiastiche per i fedeli orientali. Nel 2013 il Santo Padre accogliendo una richiesta dell'allora Congregazione per le Chiese Orientali dispone l'avvio della procedura di erezione di una nuova circoscrizione ecclesiastica per i fedeli di rito bizantino residenti in Kazakhstan sotto la forma di esarcato apostolico.<sup>39</sup> La procedura, diversamente da quanto inizialmente preventivato, si è conclusa appunto con l'erezione di una amministrazione apostolica stabilmente eretta, così reintroducendo tale figura nel novero delle possibili strutture di governo per i fedeli orientali. In mancanza di ulteriori elementi, si può solo avanzare l'ipotesi che una tale decisione derivi dal peculiare contesto geopolitico alla luce del quale la Sede Apostolica ha optato per una politica *low profile* recuperando una struttura molto flessibile e per sua natura tendenzialmente precaria.

### 5. L'ESARCATO QUALE MODELLO ORGANIZZATIVO TIPICAMENTE ORIENTALE

La reintroduzione nell'ordinamento canonico contemporaneo del termine esarcato avvenuta con l'edizione dell'Annuario Pontificio del 1941, in cui alcuni preesistenti ordinariati ed amministrazioni apostoliche vengono riclassificati appunto come esarcati, segna l'abbandono del *nomen iuris* di ordinariato come istituto giuridico riconducibile anche al diritto canonico orientale, in favore di quello di esarcato che, per le ragioni sopra dette, viene a sottintendere situazioni tra loro diverse.<sup>40</sup> Nel contempo il *nome iuris* di or-

a causa del problema de determinar el derecho aplicable en cada caso. En efecto se trata de un ordinariato para los orientales, pero que, además del derecho común codificado en el CCEO, se rigen por el derecho particular de cada Iglesia *sui iuris*. Además, para algunos supuestos (por ejemplo, relativos al patrimonio eclesiástico) hay que aplicar el *ius loci*, que no es otro que el derecho latino». A. VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 5, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, p. 814.

<sup>39</sup> Cfr. L. LORUSSO, *Amministrazione Apostolica per i fedeli orientali*, «Ius Missionale» 13 (2019), pp. 17-33, in particolare p. 19.

<sup>40</sup> La visione di Coussa, che dieci anni dopo viene a trovare un riscontro normativo in *Cleri sanctitati*, appare riduttiva, perché pone sullo stesso piano gli esarchi apostolici e gli amministratori apostolici nonché li assimila agli amministratori apostolici in perpetuo delle sedi episcopali vacanti, con ciò escludendo la possibilità di esarchi apostolici reggenti in nome proprio: «*Horum Ordinariorum potestas [qui riferito agli ordinariati e alle amministrazioni apostoliche], communibus normis, non est adamussim definita. Fere eadem fruuntur potestate, iisdemque premuntur oneribus ac Administratores apostolici in perpetuum, sede vacante constituti. Hi tamen praeponuntur eparchiis erectis, Exarchis vero de quibus agimus circumscriptiibus nondum in eparchiam erectis*». A. COUSSA. *Epitome praelectionum de iure canonico orientali*, vol. 1, Cryptoferatensis, Typis Monasterii Exarchici Cryptoferratensis,

dinariato inizia ad assumere il significato attuale di circoscrizione ecclesiastica di diritto latino (o comunque soggetta ad una gerarchia latina) per la cura pastorale degli orientali.<sup>41</sup> Di fatto dal 1941 e sino al *Cleri sanctitati* promulgato il 2 giugno 1957, si registrano quattro casi di erezione di nuovi esarcati, rimanendo il termine ordinariato ormai in uso per indicare circoscrizioni ecclesiastiche di diritto latino di cui il primo esempio è l'ordinariato per i fedeli orientali del Brasile 1951.<sup>42</sup> Con riferimento ai due esarcati nell'ex Africa orientale italiana, ossia quelli per i fedeli di rito alessandrino in Eritrea ed Etiopia del 1951, il fatto che in entrambi l'esarca sia preposto ad un territorio orientale unitamente alla espressa piena equiparazione con il vescovo diocesano porta a ritenere con buona probabilità il suo essere titolare di una giurisdizione ordinaria propria.<sup>43</sup> Il terzo caso, il più interessante senza alcun dub-

1948, p. 336, n. 341. Per Coussa, infatti, l'unica giurisdizione esarchiale propria è l'abbazia esarchica di Grottaferrata, di cui lui non a caso parla trattando de *Praelatis nullius*, cfr. *ibidem*, p. 338, n. 344.

<sup>41</sup> Dottrina autorevole dubita che gli ordinariati per i fedeli orientali possano assimilarsi a Chiese particolari in senso teologico cfr. A. VIANA, *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, cit., p. 814; A. KAPTIJN, *Organizzazione interna dell'ordinariato rituale per i cattolici orientali sprovvisti di gerarchia propria*, cit., pp. 168-179; N. LODA, *Gli Ordinariati per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino e la tensione verso la crescita ecclesiale*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 183-240, in particolare pp. 220-224.

<sup>42</sup> Cfr. S.C. PRO ECCLESIA ORIENTALI, decreto *Cum fidelium*, 14 novembre 1951, «AAS» 44 (1952), pp. 382-383. In realtà già prima dell'erezione dell'ordinariato del Brasile nel 1951 si registrano due casi in cui la Santa Sede ha sottratto agli ordinari del luogo di una data nazione la giurisdizione sui fedeli orientali affidandola al primate latino. Il primo è il caso dell'Austria, dove durante il secondo conflitto bellico all'arcivescovo di Vienna viene data giurisdizione esclusiva su tutti i cattolici di rito bizantino residenti nel paese senza però dar vita ad un ordinariato rituale, in quanto egli ritiene il titolo di delegato speciale della Santa Sede. Solo il 13 giugno del 1956, quindi dopo l'erezione degli ordinariati in Brasile, Francia e Argentina, viene ufficialmente eretto l'ordinariato d'Austria per i fedeli di rito bizantino. Cfr. A. KAPTIJN, *Ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria*, in P. GEFAELL (a cura di), *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 248-253. L'altro caso è quello della Polonia dove nel dicembre 1946 il primate card. Stefan Hlond chiede ed ottiene da Pio XII la piena giurisdizione su tutti i fedeli di rito bizantino residenti nel Paese. Anche in questo caso il primate di Polonia non ha il titolo di ordinario ma quello di delegato speciale della Santa Sede per le Chiese orientali in Polonia con poteri di ordinario, e solo dal 1964 assume il titolo di ordinario. Per ulteriori approfondimenti, cfr. L. ADAMOWICZ, *Profilo giuridico della Chiesa greco-cattolica in Polonia*, in L. OKULIK (a cura di), *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 161-175.

<sup>43</sup> In tale circostanza, infatti, la Sede Apostolica ha promulgato una dettagliata costituzione apostolica nella quale si premura di porre in massimo risalto l'assoluta equiparazione dell'ufficio di neo-esarca e con quello di vescovo eparchiale tanto in tema di potestà di ordine che di giurisdizione. Peraltro, l'utilizzo dell'inequivocabile concetto di elevazione con riferimento alla trasformazione del titolo di Asmara da ordinariato ad esarcato, prova come sottostante vi sia l'idea di passaggio ad una circoscrizione di rango superiore, la cui superiorità è appunto la natura della giurisdizione dell'esarca totalmente equiparata a quella

bio, riguarda l'erezione dell'esarcato di Stamford per dismembramento da quello di Philadelphia per gli ucraini di rito slavo-bizantino. Questo, infatti, sembra configurarsi come giurisdizione retta in nome proprio essendo una "nuova Chiesa", al cui prelato non soltanto spettano i doveri e diritti di ordinario ma dentro i confini dell'esarcato «quemadmodum et ceteri Episcopi in suis dioecesisbus, non tantum iurisdictionis, verum etiam ordinis, ut dicitur, munera optimo exsequetur iure, ideoque episcopali dignitate tituloque decorandus sit».<sup>44</sup> Quanto all'ultimo caso, quello dell'esarcato dei bizantini nel Regno Unito eretto il 10 giugno 1957, a ridosso della promulgazione del *Cleri sanctitati* di cui però non risente gli effetti, sembra doversi escludere con abbastanza sicurezza l'esercizio da parte dell'esarca della giurisdizione in nome proprio. Nel decreto di nomina, diversamente dai tre precedenti, manca l'espressa menzione dei doveri e diritti come pure di eventuali prerogative o dignità episcopali spettanti all'esarca, avendosi un generico riferimento ai doveri e diritti degli esarchi; parimenti non si prevede una chiesa cattedrale ma una semplice chiesa esarchiale, ed il presule preposto all'esarcato viene qualificato come semplicemente investito dell'amministrazione del medesimo, tanto è vero che quale primo esarca viene eletto l'arcivescovo latino di Westminster.<sup>45</sup>

#### 6. LA PRIMA DISCIPLINA ORGANICA SUGLI ESARCATI: CLERI SANCTITATI CANN. 362-391

La promulgazione del *Cleri sanctitati*, grazie alla distinzione che introduce tra *esarchi extra patriarcato in territorio proprio* (cann. 362-365) e *esarchi in territorio non proprio*, questi ultimi suddivisi poi in *esarchi apostolici* (can. 366-387) ed *esarchi patricali o arcivescovili*, fa compiere un passo in avanti dal punto di vista sia teorico che pratico. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, a partire dal 1957 negli atti di nuova eruzione spesso viene inserito il rinvio a CS can. 366-387, con ciò fornendo agli interpreti un buon parametro (ancorché non sempre determinante) circa la natura propria o vicaria della potestà dell'esarca. Tuttavia, *Cleri sanctitati* solleva non pochi problemi interpretativi sia in riferimento agli esarcati eretti in precedenza e sia a quelli di nuova fondazione,

di un vescovo eparchiale e quindi, in definitiva, giurisdizione propria. cfr. Pio XII, cost. ap. *Aethiopica Alexandrini ritus Ecclesia*, 31 ottobre 1951, «AAS» 44 (1952), pp. 206-209; l'esarcato di Addis Abeba è eretto il medesimo giorno: Cfr. Pio XII, cost. ap. *Paterna semper benevolentia*, 31 ottobre 1951, «AAS» 44 (1952), pp. 253-255.

<sup>44</sup> Pio XII, cost. ap. *Optatissimo unitatis*, 20 luglio 1956, «AAS» 49 (1957), pp. 116-118, citazione p. 117.

<sup>45</sup> Cfr. Pio XII, cost. ap. *Quia Christus*, 10 giugno 1957, «AAS» 50 (1958), pp. 345-347. L'ambito territoriale inizialmente limitato all'Inghilterra e Galles è stato poi esteso alla Scozia: cfr. S.C. PRO ECCLESIA ORIENTALI, decreto *Apostolica Constitutione*, 8 marzo 1967, «AAS» 60 (1968), p. 51.

privi del riferimento esplicito a CS cann. 366-367, e questo perché l'affermazione di ordine generale contenuta in CS can. 366 § 1 «exarchi apostolici praesunt nomine Romani Pontificis», può dare adito ad una interpretazione per cui non esisterebbero esarcati apostolici retti a nome proprio.

Ciò detto, il dato legale della mancata menzione in *Cleri sanctitati* di esarcati apostolici retti a nome dell'esarca, come pure il dato empirico dell'espreso riferimento nell'atto di erezione dell'esarcato a CS cann. 366-387, non pare consentire l'esclusione a priori di una giurisdizione esarchiale propria, non soltanto con riferimento agli esarcati preesistenti ma anche a quelli di nuova fondazione. Infatti, soltanto attraverso l'analisi puntuale di ogni singolo atto di eruzione, possibilmente alla luce delle circostanze politico-ecclesiali in cui questo è stato emanato, si può giungere ad una risposta circa la natura della potestà esercitata dall'esarca.

Con riferimento agli esarcati eretti nel periodo di vigenza del *Cleri sanctitati*, ossia sino al 1990, sono con tutta probabilità da qualificarsi come aventi giurisdizione vicaria del Romano Pontefice in forza del richiamo a CS cann. 366-387 e, soprattutto, attesa la giurisdizione cumulativa ancorché *secundaria ratione* con gli ordinari latini,<sup>46</sup> gli esarcati per gli Armeni (1960)<sup>47</sup> e Ucraini (1960)<sup>48</sup> in Francia, Maroniti (1966)<sup>49</sup> e Melkiti (1966)<sup>50</sup> negli Stati Uniti, Ucraini in Argentina (1968)<sup>51</sup> e Melkiti in Canada (1980).<sup>52</sup> Sempre verosimilmente rette a nome del Romano Pontefice in forza del richiamo a CS cann. 366-387 ma senza alcun riferimento a forme di giurisdizione cumulativa (quindi verosimilmente munite di giurisdizione esclusiva) sono gli esar-

<sup>46</sup> Infatti, prima della promulgazione della cost. ap. *Spirituali militum curae* di Giovanni Paolo II, 21 aprile 1986, «AAS» 78 (1986), pp. 481-485, non era molto diffusa l'idea di due giurisdizioni ordinarie e cumulative che fossero entrambe nel contempo di natura propria. Difatti con riferimento alla cura pastorale dei militari si riteneva che «iurisdictio ecclesiastica, quae promanat a Vicariatu Castrensi et a Vicario exercetur, natura sua est ordinaria tum fori interni tum fori externi, sed vicaria, nomine scil. et vicet Romani Pontificis, tamquam Catholicae Ecclesiae Episcopi». Cfr. A. PUGLIESE, *Vicariatus castrenses*, in P. PALAZZINI (a cura di), *Dictionarium morale et canonicum*, vol. 4, Romae, Officium Libri Catholici, 1968, pp. 654-657, citazione a p. 656.

<sup>47</sup> Cfr. GIOVANNI XXIII, cost. ap. *Aeterni Pastoris*, 22 luglio 1960, «AAS» 53 (1961), pp. 341-342.

<sup>48</sup> Cfr. GIOVANNI XXIII, cost. ap. *Sacratissima atque gravissima*, 22 luglio 1960, «AAS» 53 (1961), pp. 343-344.

<sup>49</sup> Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Cum supremi*, 10 gennaio 1966, «AAS» 59 (1967), pp. 529-530.

<sup>50</sup> Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Byzantini Melkitarum*, 10 gennaio 1966, «AAS» 58 (1966), pp. 563-564.

<sup>51</sup> Cfr. PAOLO VI, cost. ap. *Ucrainorum fidelium*, 9 febbraio 1959, «AAS» 60 (1968), pp. 547-549.

<sup>52</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Qui benignissimo Dei*, 13 ottobre 1980, «AAS» 72 (1980), pp. 1075-1076.

cati per i Rutheni di rito Bizantino in Australia (1958)<sup>53</sup> dichiarato immediatamente soggetto alla Santa Sede, quello per gli Ucraini in Brasile (1962)<sup>54</sup> e quello per i Rumeni negli Stati Uniti (1982).<sup>55</sup>

Si pone ora il problema di qualificare il tipo di giurisdizione per i restanti esarcati eretti prima del 1990 ove manca il riferimento al *Cleri sanctitati* e che sono cinque: Armeni in America Latina e Messico (1981);<sup>56</sup> Caldei negli Stati Uniti (1982);<sup>57</sup> Armeni negli Stati Uniti e Canada (1981);<sup>58</sup> Melkiti in Venezuela (1990);<sup>59</sup> Rutheni Bizantini in Germania (1959).<sup>60</sup> La non menzione negli atti fondativi di CS cann. 366-387 potrebbe essere un indizio, ancorché debole, in favore della natura propria della giurisdizione. Inoltre, quantunque il sincello di per sé sia una figura prevista nel CS can 367 § 3 con riguardo agli esarcati retti a nome del Romano Pontefice, è nondimeno significativo che per tre di questi esarcati – Armeni in America Latina e Messico (1981); Caldei negli Stati Uniti (1982); Armeni negli Stati Uniti e Canada (1981) – si menzioni *expressis verbis* la sua presenza la quale, invece, non è prevista negli altri atti fondativi emanati sino alla promulgazione del Codice orientale e qui esaminati.<sup>61</sup> Altro dato interessante è che, salvo il caso dell'esarcato per i Melkiti in Venezuela (1990) dove si ritrova un generico *secundum iuris orientali praecepta*, negli atti fondativi non viene data alcuna indicazione circa il diritto che regge l'esarcato. Un ultimo indizio, con riferimento al solo caso dell'esarcato dei Rutheni Bizantini in Germania (1959), è la mancanza dell'aggettivazione di apostolico, dato quantomeno interessante considerato che tale aggettivo è, invece, presente nell'esarcato per i Bizantini in Australia dell'anno precedente.

<sup>53</sup> Cfr. Pio XII, cost. ap. *Singularem huius*, 10 maggio 1958, «AAS» 51 (1959), pp. 97-98. Dopo pochi mesi la giurisdizione dell'esarcato viene estesa alla Nuova Zelanda e a tutta l'Oceania, cfr. S.C. PRO ECCLESIA ORIENTALI, decreto *Apostolica Constitutione*, 12 dicembre 1958, «AAS» 51 (1959), pp. 107-108.

<sup>54</sup> Cfr. GIOVANNI XXII, cost. ap. *Qui divino consilio*, 13 maggio 1962, «AAS» 55 (1963), pp. 218-220.

<sup>55</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Romenorum multitudo*, 4 dicembre 1982, «AAS» 75 (1983), pp. 541-542.

<sup>56</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Armeniorum fidelium*, 3 luglio 1981, «AAS» 74 (1982), pp. 5-6.

<sup>57</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Quo aptius*, 11 gennaio 1982, «AAS» 74 (1982), p. 532.

<sup>58</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Divini Pastoris*, 3 luglio 1981, «AAS» 74 (1982), pp. 6-7.

<sup>59</sup> Cfr. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Quo longius*, 11 febbraio 1990, «AAS» 82 (1990), pp. 644-645.

<sup>60</sup> Cfr. GIOVANNI XXIII, cost. ap. *Cum ob immane bellum*, 17 aprile 1959, «AAS» 51 (1959), pp. 789-791.

<sup>61</sup> In dottrina si pone l'interrogativo se sia possibile per un esarca che regge *nomine alterius* nominare oggi il sincello, cfr. J. DVOŘÁČEK, *Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik: Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche*, cit., pp. 106-108.

## 7. GLI ESARCATI NELLA NUOVA LEGISLAZIONE CANONICA E NELLA PRASSI RECENTE

L'individuazione della natura della giurisdizione esercitata dagli esarchi, inaspettatamente, diviene ancor più incerta a partire dalla promulgazione del Codice orientale.<sup>62</sup> Questo non tanto per la drastica semplificazione della disciplina riguardante gli esarcati ridotta a soli undici canoni rispetto ai trenta canoni del *Cleri sanctitati* in cui si configuravano tre distinte tipologie di esarcati,<sup>63</sup> quanto piuttosto per l'estrema sinteticità degli atti fondativi nei quali in genere poco o nulla si dice di giuridicamente rilevante per qualificare il tipo di giurisdizione, e questo nonostante che il CCEO can. 312 specifichi in termini precettivi che la natura della giurisdizione *debet* constare dall'atto di erezione. Per lo più, infatti, ricorre una formula standard in cui si rinviene un generico riferimento a non ben identificate *consuetudines et iura* oltre che al Codice orientale:

- 1) esarcato di Macedonia per i fedeli bizantini eretto il giorno 11 gennaio 2001 con territorio dismembrato dall'eparchia di Križevci ove si stabilisce che «Ad haec tandem perficienda consuetudines iuraque congrua serventur et quae a Codice Orientali praecipiuntur, nihil quibusvis rebus minime efficientibus»;<sup>64</sup>
- 2) esarcato di Kosice per i fedeli bizantini residenti nella Repubblica Slovacca eretto il 21 febbraio 1997 con territorio dismembrato dall'eparchia di Prešov ove si stabilisce che «Ad haec perficienda, consuetudines iuraque congrua serventur et quae a Codice Orientali praecipiuntur, nihil quibusvis rebus minime efficientibus»;<sup>65</sup>
- 3) esarcato per i fedeli Siro-Antiocheni del Venezuela eretto il 22 giugno 2001 ove si stabilisce che «Ad haec tandem perficienda consuetudines iuraque consentanea

<sup>62</sup> Dvořáček ritiene sicuramente retto a nome proprio al di fuori del territorio della Chiesa patriarcale il monastero esarchico di Grottaferrata, ma non esclude che ben potrebbero essere tali anche quelli eretti dalla Santa Sede per la diaspora orientale. Cfr. J. DVOŘÁČEK, *Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik: Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche*, cit., pp. 102 e 104.

<sup>63</sup> Al riguardo Luis Okulik, nonostante nel Codice orientale si disciplini l'esarcato *tout court* senza ulteriori suddivisioni o specificazioni, rileva l'attuale utilità dei criteri di distinzione tra le tipologie di esarcato di cui alla previgente legislazione orientale. Cfr. L. OKULIK, *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, cit., p. 222.

<sup>64</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Communitates ecclesiales*, 11 gennaio 2001, «AAS» 93 (2001), p. 339. Nell'atto fondativo l'esarcato si prevedeva immediatamente soggetto alla Santa Sede, status rimasto anche dopo l'elevazione ad eparchia, cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Dominum magnificat*, 1 maggio 2018, «AAS» 110 (2018), pp. 930-931.

<sup>65</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Ecclesiæ communitates*, 21 febbraio 1997, «AAS» 89 (1997), pp. 439-440. Nel testo, oltre a prevedersi l'immediata soggezione alla Santa Sede dell'esarcato, si disciplina anche il mutamento dell'incardinazione del clero in base al luogo di esercizio del ministero pastorale nonché il trasferimento dei seminaristi in ragione delle parrocchie di provenienza.

- serventur et quae a Codice Orientali praecipiuntur, nihil quibusvis rebus minime efficientibus»;<sup>66</sup>
- 4) esarcato per i fedeli Siro-Malabaresi residenti in Canada eretto il 6 agosto 2015 ove si stabilisce che «Ad haec ceteraque eandem respicientia Exarchiam perficienda, consuetudines iuraque congrua serventur et quae in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium praecipiuntur»;<sup>67</sup>
  - 5) esarcato per i fedeli maroniti residenti in Africa Occidentale e Orientale eretto il 23 dicembre 2013 ove si stabilisce che «Ad haec ceteraque eandem respicientia Exarchiam perficienda, consuetudines iuraque congrua serventur et quae in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium praecipiuntur»;<sup>68</sup>
  - 6) esarcato di Serbia e Montenegro per i fedeli di rito bizantino eretto il 28 agosto 2003 per dismembramento di parte del territorio dell'eparchia di Križevci, ove si stabilisce che «ad haec perficienda consuetudines iuraque congrua serventur et quae a Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium praecipiuntur nihil quibusvis rebus minime officientibus»;<sup>69</sup>
  - 7) esarcato per i fedeli Siro-antiocheni residenti in Canada eretto il 18 dicembre 2015 ove si stabilisce che «ad haec ceteraque respicientia Echarchiam perficienda, consuetudines iuraque congrua serventur et quae in Codice Canonum Ecclesiarum Orientalium praecipiuntur».<sup>70</sup>

Altre volte si rinviene soltanto un generico riferimento al Codice orientale:

- 8) esarcato di Colombia per i fedeli maroniti eretto il 18 gennaio 2015 ove si stabilisce che «cunctis factis propriis iuribus atque obligationibus, secundum normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium»;<sup>71</sup>
- 9) esarcato d'Italia per i fedeli ucraini di rito bizantino eretto il giorno 11 luglio

<sup>66</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Ecclesiales communitates*, 22 gennaio 2001, «AAS» 93 (2001), pp. 740-741.

<sup>67</sup> FRANCESCO, cost. ap. *Spiritualem ubertatem*, 6 agosto 2015, «AAS» 107 (2015), p. 971. La bolla di erezione è *ad literam* identica a quella con cui è stato eretto l'esarcato per i fedeli maroniti in Africa. L'esarcato il 22 dicembre 2018 è stato elevato ad eparchia.

<sup>68</sup> FRANCESCO, cost. ap. *Patrimonium Ecclesiarum*, 23 dicembre 2013, «AAS» 106 (2014), pp. 159-160. La bolla di erezione è *ad literam* identica a quella con cui è stato eretto l'esarcato per i fedeli Siro-malabaresi in Canada. L'esarcato il 28 febbraio 2018 è stato elevato ad eparchia.

<sup>69</sup> BENEDETTO XVI, cost. ap. *Christi voluntatae*, 28 agosto 2003. Si ringrazia il Dicastero per le Chiese Orientali per aver consentito la visione delle bolle pontificie di erezione non ancora pubblicate negli «AAS». Nell'atto pontificio si prevede *ipso iure* l'incardinazione nell'esarcato dei "sacerdoti" (quindi, apparentemente, diaconi e chierici *in minoribus* esclusi) esercitanti il ministero pastorale nelle parrocchie del territorio dismembrato, come pure il trasferimento dei seminaristi provenienti dalle medesime parrocchie. Il 19 gennaio 2013 i confini dell'esarcato, in conseguenza all'accordo tra Santa Sede e Repubblica del Montenegro sono stati ridotti alla sola Serbia, stabilendo l'affidamento ai vescovi latini degli orientali eventualmente residenti in Montenegro, cfr. DCO, decreto Prot. N. 340/2004 del 19 gennaio 2013. L'esarcato è stato elevato ad eparchia il 6 dicembre 2018, cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Christi Crucis*, 6 dicembre 2018, «AAS» 111 (2019), pp. 256-257.

<sup>70</sup> FRANCESCO, *Conscii omnino*, 18 dicembre 2015, «AAS» 108 (2016), p. 3.

<sup>71</sup> FRANCESCO, cost. ap. *Saeculorum decursu*, 18 dicembre 2015, «AAS» 108 (2016), p. 4.

2021 ove, dopo il richiamo all'esarca ed ai rispettivi ordinari di definire lo stato canonico dei sacerdoti ucraini esercitanti il ministero in Italia, si stabilisce che «Cetera vero secundum normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium temperentur»;<sup>72</sup>

- 10) esarcato apostolico per i fedeli di rito bizantino residenti nella Repubblica Ceca eretto il 15 marzo 1996 con territorio dismembrato dall'eparchia di Prešov, ove si stabilisce che «Haec omnia reliquaque secundum normas Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium temperentur»;<sup>73</sup>
- 11) esarcato degli Stati Uniti per i fedeli Siro-Malankaresi eretto il 15 luglio 2010 ove si stabilisce che «Novam hanc communiam obnoxiam facimus Congregationi pro Ecclesiis Orientalibus. Cetera secundum praescripta canonum Ecclesiarum Orientalium perficiantur».<sup>74</sup>

Tre soli sono i casi che si discostano da una tale prassi. Il primo è rappresentato dall'esarcato per i Greco-melkiti in Argentina in cui non si rinviene alcun riferimento esplicito al Codice orientale, avendosi solo un generico riferimento alle norme che regolano tali strutture: «hac de re diligentes singulae normae servabuntur ac leges, quae tales dicionem respiciunt eiusque gubernationem, quibuslibet rebus neutquam obsistentibus»,<sup>75</sup> ma che in fondo a motivo della sua genericità non differisce dalle ipotesi sopra considerate. Invece, caso completamente a sé stante è quello dell'esarcato di Saint Ephrem of Khadki per i fedeli di rito Siro-malankarese eretto il 26 marzo 2015, poi elevato ad eparchia il 23 novembre 2018. A suscitare particolare interesse non è tanto la mancanza di un esplicito riferimento al Codice orientale ma piuttosto il fatto che nell'atto di erezione, dopo aver detto che l'esarcato è immediatamente soggetto alla Santa Sede e gode di tutti i diritti, onori e privilegi connessi a questo tipo di circoscrizione ecclesiastica, si dice semplicemente che l'esarca è gravato degli oneri suoi propri «ad normam sacrorum canonum. Ceterum, in hac rerum ordinatione probati usus ac legitimae Orientalis Ecclesiae consuetudine somnino serventur».<sup>76</sup> Ora, a stare al tenore letterale si dovrebbe concludere che l'esarcato, salvi i suoi diritti, onori e privilegi nonché i doveri dell'esarca a norma dei sacri canoni (forse da intendersi come un richiamo implicito al Codice orientale), sia retto dagli usi e le consuetudini della Chiesa Siro-Malankarese e non già dal diritto comune.

<sup>72</sup> FRANCESCO, cost. ap. *Christo salvatori*, 1 luglio 2019, «AAS» 111 (2019), pp. 121-122.

<sup>73</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Quo aptius*, 15 marzo 1996, «AAS» 88 (1996), p. 614.

<sup>74</sup> BENEDETTO XVI, cost. ap. *Sollicitudinem gerentes*, 15 luglio 2010, «AAS» 102 (2010), pp. 529-530. L'esarcato poi è confluito nell'eparchia di Canada e Stati Uniti Saint Mary Queen of Peace, cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Ad aptius*, 18 dicembre 2015, «AAS» 108 (2016), pp. 1-2.

<sup>75</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Quandoquidem saeculorum decursu*, 21 marzo 2002.

<sup>76</sup> FRANCESCO, cost. ap. *Nos qui successimus*, 26 marzo 2015, «AAS» 107 (2015), pp. 502-503. L'esarcato è stato elevato ad eparchia nel 2018, cfr. FRANCESCO, cost. ap. *Scientiae Crucis*, 23 novembre 2018, «AAS» 111 (2019), pp. 254-255.

Ancor più interessante è il recente caso dell'esarcato dei Santi Cirillo e Metodio per gli Slovacchi di rito bizantino appartenente alla Chiesa metropolitana *sui iuris* Rutena che nasce dalla riduzione dell'omonima eparchia appartenuta alla Chiesa metropolitana *sui iuris* Slovacca (almeno stando all'Annuario Pontificio 2022). Nell'atto pontificio, dopo aver previsto il trasferimento dell'esarca dalla Conferenza Episcopale Canadese al Consiglio dei Gerarchi di Pittsburgh si prevede che «cetera vero secundum normas dicti Codicis temperentur».<sup>77</sup> Nonostante che, come da prassi, nulla si dica circa la natura della giurisdizione esercitata dall'esarca, il fatto che l'esarcato derivi per riduzione da una eparchia e che l'esarca sia la medesima persona che prima reggeva la *portio populi Dei* quale Eparca, orienta fortemente a ritener l'esarcato retto a nome proprio dell'esarca.

#### 8. CONCLUSIONI.

**LA NECESSITÀ DI ELABORARE CRITERI INTERPRETATIVI  
QUANTO ALLA QUALIFICAZIONE  
DELLA NATURA DELLA POTESTÀ DELL'ESARCA**

La ricostruzione storico giuridica della figura dell'esarcato non solo ha permesso di conoscerne le diverse fasi di sviluppo ora approdate nel titolo VIII del Codice Orientale, ma altresì pare utili spunti per avviare una definitiva chiarificazione della natura giuridica di quell'altra importante istituzione extracodiciale che è l'ordinariato per la cura pastorale dei fedeli orientali. L'analisi puntuale dei diversi atti con cui la Sede Apostolica a partire dal secondo conflitto mondiale ha eretto in varie parti del mondo esarcati per i fedeli orientali, evidenzia invece una certa distanza tra la prassi di governo e la volontà del Legislatore supremo specie in riferimento all'individuazione della natura della potestà di colui che presiede l'esarcato secondo quanto prevede il CCEO can. 312.

Una tale questione non è affatto secondaria, perché sottende una serie di implicazioni rilevanti non soltanto dal punto di vista ecclesiologico ma anche canonico.<sup>78</sup> Per questa ragione, a fronte della scarsità dei dati ricavabili dagli atti fondativi attuali nonché dalle fonti normative disponibili tanto passate che recenti, pare lecito proporre per la classificazione di queste strutture due criteri ulteriori rispetto a quello meramente giuridico formale, ossia quello sociologico e quello ecclesiologico.

Ciò detto, con riferimento al criterio giuridico formale per la classificazione della natura della giurisdizione esercitata, non vi è dubbio che qualora in favore dell'esarcato consti espressamente ovvero esplicitamente lo status di

<sup>77</sup> FRANCESCO, cost. ap. *Latissima sunt opera pietatis*, 3 marzo 2022.

<sup>78</sup> La complessità del tema è tale che è bene rinviarla a studi specifici ed approfonditi.

*ecclesia sui iuris* ai sensi del CCEO can. 27, non vi è dubbio che trattasi di giurisdizione propria. Qualora ciò non risulti in maniera chiara, si può tentare una qualificazione vedendo, anzitutto, se la comunità di fedeli eretta in esarcato è monorituale ovvero plurirituale. In questo secondo caso è altamente probabile il trattarsi di una giurisdizione retta *nomine Romani Pontificis* essendo difficilmente ipotizzabile una giurisdizione propria, la quale sottende di fatto una quasi-eparchia, che non abbia un proprio rito specifico.<sup>79</sup> Per gli esarcati monorituali si deve vedere poi se appartengono ad una Chiesa orientale ovvero costituiscono una Chiesa orientale a sé, poiché in questo secondo caso è molto probabile che trattasi di giurisdizione propria. Quanto all'esarcato parte di una Chiesa orientale bisogna ulteriormente distinguere se questo si trovi o meno nel Territorio canonico tradizionale, poiché nella prima ipotesi ben difficilmente si tratterà di una giurisdizione *nomini Romani Pontificis*, stante il rispetto della Sede Apostolica verso l'Oriente cattolico e la sua autonomia, ovvero *nomine Beatissimi Patriarchae*.<sup>80</sup>

Qualora l'utilizzo del criterio giuridico formale non fornisca risultati soddisfacenti, a motivo della lacunosità dell'atto di erezione o di nomina dell'esarca, ci si potrà rifare agli altri due criteri sopra indicati ossia il criterio sociologico – radicamento storico-sociale della comunità sul territorio, diversificazione quanto a condizioni socioeconomiche dei fedeli e loro numero complessivo (ed in particolare dei chierici) – che permette di determinare il grado di sviluppo della comunità umana che compone l'esarcato; il criterio ecclesiologico – livello di risorse e strutture a disposizione dell'autorità ecclesiastica, presenza di clero autoctono ed un laicato attivo, numero delle opere apostoliche e, soprattutto, vitalità della vita consacrata – che permette di determinare la maturità della comunità cristiana. L'analisi congiunta di questi due criteri può, infatti, offrire elementi di valutazione per cercare di stabilire quanto la *portio populi Dei* che è la sostanza dell'esarcato sia più o meno prossima a quella costituente una eparchia, e da qui ricavare il tipo di giurisdizione spettante all'esarca.<sup>81</sup>

<sup>79</sup> Si potrebbe ipotizzare, al più, la possibilità di un esarcato formalmente eretto come plurirituale ma sostanzialmente monorituale. Un esempio potrebbe essere il caso di un esarcato in cui il criterio determinativo formale della *portio populi Dei* fosse la generica appartenenza alla Tradizione bizantina, ma di fatto la quasi totalità dei fedeli e del clero nonché il presule fossero di rito slavo-bizantino.

<sup>80</sup> Come detto, in questo studio non si affronta *ex professo* il tema degli esarcati patriarcali o arcivescovili maggiori, quantunque molte delle riflessioni qui svolte ben possono trovare applicazione a loro riguardo.

<sup>81</sup> Il criterio sociologico e quello ecclesiologico vanno di pari passo, poiché una vera Chiesa particolare in senso pieno è simultaneamente specchio di una piena maturità tanto sul piano sociale quanto sul piano ecclesiale. Nondimeno la recente prassi della Santa Sede quanto ad erezioni di esarcati ed eparchie per i fedeli orientali in Occidente sembra non tenere in debito conto l'auspicabile corrispondenza tra la realtà sociale ed ecclesiologica della *portio*

## BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ABBAS, J., *Exarca*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, pp. 808-809.
- IDEEM, *Exarcado*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 3, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, pp. 809-810.
- ADAMOWICZ, L., *Profilo giuridico della Chiesa greco-cattolica in Polonia*, in L. OKULIK (a cura di), *Nuove terre e nuove Chiese. Le comunità di fedeli orientali in diaspora*, Venezia, Marcianum Press, 2008, pp. 161-175.
- ARRIETA, J. I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997.
- BROGI, M., *Exarchy and Exarchs (cc.311-321)*, in G. NEDUNGATT (a cura di), *A Guide to the Eastern Code*, Roma, Pontificio Istituto Orientale, 2002, pp. 249-250.
- BROGI, M., MINA, A., HREN, R., *Exarchy and Exarchs (cc.311-321)*, in G. RUYSEN (a cura di), *A Guide to the Eastern Code*, Roma, Valore Italiano, 2020<sup>2</sup>, pp. 295-297.
- BROGI, M., *Prospettive pratiche nell'applicare alle singole Chiese «sui iuris» il CCEO*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (a cura del), *Ius in Vita et in Missione Ecclesiae*, Roma, LEV, 1994, pp. 739-751.
- COUSSA, A., *Epitome praelectionum de iure canonico orientali*, Cryptoferatensis, Typis Monasterii Exarchici, 1948.
- DVOŘÁČEK, J., *Die apostolische Exarchie in der Tschechischen Republik: Studien zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer griechisch-katholischen Ostkirche*, Regensburg, Pustet, 2020.
- GEFAELL, P., *Enti e Circoscrizioni meta-rituali nell'organizzazione ecclesiastica*, in *Ius Canonicum in Oriente et Occidente: Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70*, Frankfurt am Main, Lang, 2003, pp. 506-507.
- IDEEM, *Le Chiese sui iuris; “Ecclesiofania” o no?*, in L. OKULIK (a cura di), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia, Marcianum Press, 2005, pp. 7-26.
- IDEEM, *Natura canonica degli esarcati per i fedeli bizantini*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 265-280.
- JAEGER, D., *Erezione di circoscrizioni ecclesiastiche orientali di circoscrizioni ecclesiastiche orientali in territori a popolazione cattolica prevalentemente di rito latino: considerazioni canoniche e presupposti ecclesiologici*, «Antonianum» 75 (2000), pp. 499-521.
- KAPTIJN, A., *Ordinariati per i fedeli cattolici orientali privi di gerarchia propria*, in P. GEFALL (a cura di), *Cristiani orientali e pastori latini*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 248-253.
- IDEEM, *Organizzazione interna dell'ordinariato rituale per i cattolici orientali sprovvisti di gerarchia propria*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 161-182.
- LODA, N., *Gli Ordinariati per i Fedeli di rito orientale in territori di rito latino e la tensione verso la crescita ecclesiale*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 183-240.

*populi Dei ed il modello di organizzazione ecclesiastica ad essa applicato*, cfr. P. SZABÓ, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle chiese cattoliche sui iuris*, in *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, cit., p. 244.

- LORUSSO, L., *Amministrazione Apostolica per i fedeli orientali*, «*Ius Missionale*» 13 (2019), pp. 17-33.
- IDEIM, *Status e prospettive delle attuali circoscrizioni orientali minori*, «*Eastern Canon Law*» 7 (2018), pp. 241-263.
- IDEIM, *Il secondo sinodo intereparchiale. Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi e monastero esarchico di S. Maria di Grottaferrata*, in G. LORUSSO, P. ZUPPA (a cura di), *Gestis Verbisque. Saggi in onore di Michele Lenoci per il suo settantesimo compleanno*, Bologna, EDB, 2012, pp. 265-276.
- IDEIM, *Il territorio canonico*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI (a cura del), *Il Codice delle Chiese Orientali. La storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Roma, LEV 2012, pp. 393-411.
- MARTI, F., *Gli ordinariati per i fedeli di rito orientale: una ricostruzione storico-giuridica*, «*Quaderni di diritto ecclesiale*» 28 (2015), pp. 16-37.
- IDEIM, *I Rutheni negli Stati Uniti. Santa Sede e mobilità umana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2009.
- IDEIM, *Le strutture giurisdizionali sovrametropolitane delle Chiese cattoliche orientali, spunti per una riflessione circa la loro natura canonica ed ecclesiologica*, «*Ius Ecclesiae*» 27 (2015), pp. 83-103.
- OKULIK, L., *Configurazione canonica delle Chiese orientali senza gerarchia*, in L. OKULIK (a cura di), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione*, Venezia, Marcianum Press, 2005, pp. 209-228.
- PERLASCA, A., *Gli ordinariati e gli esarcati per i fedeli orientali in relazioni alle Chiese in territorio latino*, «*Quaderni di Diritto Ecclesiale*» 28 (2015), pp. 38-51.
- PREE, E., *Die "Apostolische Exarchie für katholische Ukrainer des byzantinischen Ritus in Deutschland und Skandinavien" und ihr rechtliches Verhältnis zur Römisch-Katholischen Kirche in Deutschland*, in E. GÜTHOFF, S. KORTA, A. WEISS (a cura di), *Clarissimo professori doctori Carolo Giraldo Fürst. In memoriam Carl Gerold Fürst*, Frankfurt am Main, Lang, 2013.
- PREE, H., *Nichtterritoriale Strukturen der hierarchischen Kirchenverfassung*, in P. ERDÖ (a cura di) *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Budapest, Szent István Társulat, 2002, pp. 515-544.
- PUGLIESE, A., *Vicariatus castrenses*, in *Dictionarium morale et canonicum*, a cura di P. Palazzini, Romae, Officium Libri Catholici, 1968, vol. 4, pp. 654-657.
- SABBARESE, L., *Titulus. VIII, De Exarchiis et de Exarchi*, in P. V. PINTO (a cura di), *Commento al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, Roma, LEV, 2001, pp. 277-283.
- SALACHAS, D., *Configurazione giuridica di tutte le altre Chiese sui iuris minori (CCEO, cann. 174, 175, 176)*, in G. RUYSEN, S. KOKKARAVALAYIL (a cura di), *Il CCEO – Strumento per il futuro della Chiese orientali cattoliche*, Roma, Valore Italiano, 2017, pp. 163-174.
- SZABÓ, P., *Exarchátus és kormányzóság, valamint az élükön álló főpásztorok. Fogalmi tisztázások a hazai görögkatolikus szóhasználathoz*, «*Athanasiana*» 48 (2019), pp. 185-203.
- IDEIM, *L'abbazia "nullius dioecesis" ed il monastero "stauropegiaco". Comparazione giuridica*, in *Forms of Autonomy in the Eastern Churches*, Egling, Kovar, 2010 («*Kanon [Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen]*», xxi), pp. 267-286.

- IDE<sup>M</sup>, *Osservazioni intorno allo stato giuridico della Chiesa greco-cattolica d’Ungheria. Figura codiciale e particolarità locali*, «Folia Canonica» 4 (2001), pp. 93-116.
- IDE<sup>M</sup>, *Stato attuale e prospettive della convivenza delle chiese cattoliche sui iuris*, in P. ERDÖ, P. SZABÓ (a cura di), *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico*, Budapest, Szent István Társulat, 2002, pp. 225-253.
- IDE<sup>M</sup>, *Struttura gerarchia ed episcopato di una Chiesa orientale. Il caso della Chiesa cipriota in prospettiva storica*, «Eastern Canon Law» 7 (2018), pp. 65-88.
- VIANA, A., *Ordinariato para fieles de ritos orientales*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 5, a cura di J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, Cizur Menor, Aranzadi, 2012, pp. 814-819.
- ŽUŽEK, I., *Presentazione del ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium’*, «Monitor Ecclesiasticus» 4 (1990), pp. 591-612.